



# COMUNE DI LAZISE

*Provincia di Verona*

\*\*\*\*\*

## ORIGINALE

n. 40 Registro deliberazioni  
del 24-02-2022

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAZISE (VR), PRESSO IL COMUNE DI SANMARTINO BUON ALBERGO (VR).

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **00:00** in Lazise in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

<b>SEBASTIANO LUCA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>Costa Filippo</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANETTI BARBARA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BUIO ELENA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>Ziviello Fulvio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Partecipa all'adunanza con funzioni di VICE SEGRETARIO COMUNALE il Dott. Pinali Luca.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor SEBASTIANO LUCA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAZISE (VR), PRESSO IL COMUNE DI SANMARTINO BUON ALBERGO (VR).**

Il Sindaco pro-tempore Sebastiano Luca, avanza la seguente proposta di deliberazione:

Preso atto che:

- con nota del Sindaco del Comune di San Martino Buon Albergo prot. n. 1554 del 25.01.2022, acquisita agli atti in data 25.01.2022 al prot. n. 1921, veniva richiesto al Comune di Lazise la disponibilità a sottoscrivere una convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente Dott. Paolo Rossetto, Posizione Organizzativa, Responsabile Economico Finanziario del Comune di Lazise, al Comune di San Martino Buon Albergo, per la durata di 3 mesi, prorogabili per pari periodo, a partire dal 1° marzo 2022;
- con nostra nota prot n. 2171 del 26/01/2022 si era data disponibilità alla stipula di una convenzione per l'utilizzo congiunto del dipendente Dott. Paolo Rossetto;

Richiamato l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, prevede che *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente C.C.N.L., per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore ... omissis ....”*;

Rilevato che:

- in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico e unitario ed è “gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione degli elementi necessari di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione” ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa fra gli enti interessati relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro e, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale;

Preso atto che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto sia individuata in apposita convenzione prevista dalla normativa contrattuale;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla richiesta del Comune di San Martino Buon Albergo e approvare lo schema di convenzione, ex art.14 del C.C.N.L. 22.01.2004, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due Enti, per cui il dipendente conduce un unico rapporto di lavoro, nella fattispecie Posizione Organizzativa, Responsabile Economico Finanziario, in parte nell'Ente da cui dipende e in parte nell'Ente convenzionato;

Dato atto che per quanto non previsto/specificato nella convenzione, i Comuni interessati rinviando alla vigente normativa contrattuale/generale che disciplina la materia e/o ad accordi da perfezionare e condividere tra gli uffici competenti dei due Enti;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo Schema di convenzione concordato tra gli enti Comune di San Martino Buon Albergo e Lazise, qui allegato per formarne parte integrante e sostanziale, al fine dell'utilizzo temporaneo e a tempo parziale, di un dipendente del Comune di Lazise (VR), presso il Comune di San Martino Buon Albergo (VR);
- 3) di dare atto che l'utilizzazione parziale surriferita si sostanzia nell'impiego del dipendente del Comune di Lazise, Dott. Paolo Rossetto, inquadrato nella Cat, D3, con profilo professionale di Istruttore Direttivo, Posizione Organizzativa, Responsabile Economico Finanziario, dipendente del Comune di Lazise, per 15 ore settimanali al Comune di San Martino Buon Albergo in qualità di Posizione Organizzativa, Responsabile Economico Finanziario, da effettuarsi nei giorni di lunedì e venerdì (e per la rimanente parte al Comune di Lazise) dal 01/03/2022 al 31/05/2022;
- 4) di rinviare allo Schema di Convenzione allegato ogni aspetto giuridico disciplinante il rapporto tra i due Enti in merito al surriferito utilizzo parziale di dipendente, così come alla normativa contrattuale/generale che disciplina la materia e/o ad accordi da perfezionare e condividere tra gli Uffici competenti dei due Enti;
- 5) di demandare al Responsabile del servizio personale la predisposizione degli atti conseguenti e necessari per la tempestiva attuazione e la corretta gestione della convenzione in oggetto e la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 33/2013;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di approvare i successivi atti attuativi.

## LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA** la proposta di delibera avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI 22.01.2004 PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAZISE (VR), PRESSO IL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)**”.
- VISTA** la D.G.C. nr. 53 del 12 marzo 2020 con cui é stata disciplinata la modalit  di tenuta delle sedute giuntali mediante videoconferenza;
- CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
- RITENUTO** di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO** conto dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- A** seguito di votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Dopodich , con separata votazione unanime e favorevole avvenuta nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*



**COMUNE DI LAZISE**

*Provincia di Verona*

\*\*\*\*\*

*Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 24-02-2022*

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

**SEBASTIANO LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Pinali Luca**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) E IL COMUNE DI LAZISE (VR) PER L'UTILIZZO, A TEMPO PARZIALE, DEL DIPENDENTE DOTT. PAOLO ROSSETTO, POSIZIONE ORGANIZZATIVA, RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO, PRESSO IL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) – DURATA MESI TRE A PARTIRE DAL 1° MARZO 2022**

L'anno **duemilaventidue** addì ..... del mese di ....., tra i Sigg. -  
\_\_\_\_\_, nato a ..... (....) il ....., in qualità di  
\_\_\_\_\_ del Comune di San Martino Buon Albergo (Verona), Codice Fiscale / Partita  
Iva 00333790236;

e

- \_\_\_\_\_, nato a ..... (....) il ....., in qualità di  
\_\_\_\_\_ del Comune di Lazise (VR), Codice Fiscale / Partita Iva 00413860230

**PREMESSO**

- CHE gli artt. 11 e 14 del vigente CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004 disciplinano in merito alla possibilità di utilizzo plurimo convenzionato;
- CHE i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla normativa vigente auspicano ed invitano le Pubbliche Amministrazioni a perseguire una razionale gestione dei servizi e del personale;
- CHE:
  - l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato dall'art. 13, comma 2, della Legge n. 183/2010, ove è previsto che *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, ..., personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, ...”*;
  - l'art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) che, ad integrazione del comma 2- sexies, ha previsto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”*;
- CHE lo schema di convenzione all'uopo concordato tra le parti e redatto:
  - è stato approvato dal Comune di San Martino Buon Albergo (VR) con atto della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ - immediatamente eseguibile;
  - è stato approvato dal Comune di Lazise (VR) con atto della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ - immediatamente eseguibile;

Si conviene quanto segue:

## ART. 1

### OGGETTO - FINE

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, oltre che conseguire una economicità di gestione delle risorse umane interessate.

A tale fine, nel periodo dal 1° MARZO 2022 al 31 MAGGIO 2022, il Comune di Lazise (VR) autorizza il proprio dipendente a tempo indeterminato, con rapporto a tempo pieno, Dott. ROSSETTO Paolo, inquadrato nella Cat, D3, Posizione Organizzativa, Responsabile Economico Finanziario, a prestare servizio a tempo parziale presso il Comune di San Martino Buon Albergo (VR), con la medesima qualifica di Posizione Organizzativa, Responsabile Economico Finanziario, per n. 15 ore settimanali per un utilizzo temporaneo in convenzione.

La presente convenzione disciplina la durata della convenzione di utilizzo, il tempo di lavoro del dipendente in convenzione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti necessari e utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore tra i due Enti.

## ART. 2

### MODALITA' OPERATIVE

Il Dott. ROSSETTO Paolo articolerà il proprio orario di lavoro, e la sua presenza nei giorni di lunedì e venerdì, quale Posizione Organizzativa, Responsabile Economico Finanziario, presso il Comune di San Martino Buon Albergo, conciliandola con le esigenze del servizio presso il Comune di Lazise.

Il Dott. ROSSETTO Paolo, nel periodo in convenzione presterà:

- le n. 21 ore settimanali di servizio presso il Comune di Lazise nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì;
- le n. 15 ore settimanali di servizio presso il Comune di San Martino Buon Albergo nei giorni di lunedì (9 ore) e venerdì (6 ore);

## ART. 3

### TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

1 - Il **Comune di Lazise** – con il quale il Dott. ROSSETTO Paolo ha in corso e mantiene il rapporto organico di lavoro – provvede:

- a) all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed economica del dipendente convenzionato;
- b) ad erogare-anticipare l'integrale trattamento economico a carattere fisso e continuativo in godimento al dipendente convenzionato, comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con recupero, a seguito di periodico rendiconto della quota parte relativa al tempo-lavoro in convenzione dal Comune utilizzatore.
- c) ad erogare, previa comunicazione del Comune utilizzatore, l'integrale trattamento economico accessorio maturato dal dipendente convenzionato, nonché i compensi correlati ad incarichi di Direzione/Posizione di struttura organizzativa e/o di quelli relativi a mansioni/incarichi ulteriori/diversi rispetto a quello di Direzione di struttura attribuitegli dal Comune utilizzatore, comprensivo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con recupero, a seguito di periodico rendiconto.

2 - Il **Comune di San Martino Buon Albergo** (con il quale viene instaurato un rapporto di servizio, temporaneo e a tempo parziale) provvede:

a) a fronte di periodico rendiconto trasmesso dal Comune di Lazise, al tempestivo rimborso del trattamento economico a carattere fisso e continuativo anticipato, per la quota parte relativa al tempo-lavoro in convenzione, comprensivo di oneri riflessi e dell'IRAP, entro 30 gg. dal ricevimento;

b) a fronte di periodico rendiconto trasmesso dal Comune di Lazise, al tempestivo rimborso integrale del trattamento economico a carattere accessorio e dei compensi correlati ad incarichi di Direzione/Posizione organizzativa e/o di quelli relativi a mansioni/incarichi ulteriori/diversi rispetto a quello di Direzione/Posizione organizzativa, comprensivo di oneri riflessi e IRAP, entro 30 giorni dal ricevimento.

c) le ferie e gli altri permessi/congedi sono concessi direttamente dall'amministrazione di appartenenza. Il Comune di Lazise comunicherà le ferie e i permessi/congedi concessi nei giorni in cui il dipendente presta servizio nel comune utilizzatore all'ufficio personale del Comune di San Martino Buon Albergo.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa esclusivamente al Comune di Lazise che, ove necessario rispetto alle modalità dell'orario di lavoro ripartito tra i due Enti, comunicherà lo stato di malattia anche al Comune di San Martino Buon Albergo.

A fine mese il Comune di San Martino Buon Albergo provvederà a trasmettere al settore personale del Comune di Lazise copia del foglio presenze mensile relativo al dipendente in convenzione.

d) all'acquisizione dal Comune di Lazise degli attestati di formazione, aggiornamento, controllo sanitario, fornitura di eventuali d.p.i., ecc. del dipendente in convenzione, secondo quanto previsto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

#### ART.4

##### RIMBORSO SPESE

Al dipendente in convenzione compete il rimborso diretto:

- delle spese eventualmente sostenute per missioni autorizzate ed effettuate nell'espletamento dei compiti d'istituto nell'interesse del Comune utilizzatore, con oneri integralmente a carico del Comune utilizzatore stesso, nei limiti e con le modalità previste dall'ente per il proprio personale dipendente, e comunque nel rispetto dalla normativa di riferimento.

#### ART.5

##### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Sulla base dei fabbisogni formulati dai due Comuni sarà possibile concordare modifiche e/o integrazioni della presente convenzione per adeguarla alle nuove e diverse esigenze giuridiche, economiche ed organizzative, sopravvenute o rappresentate.

#### ART. 6

##### DURATA, PROROGA E RECESSO

La presente convenzione avrà durata pari a mesi TRE, con decorrenza da 1° MARZO 2022 e potrà essere prorogata/rinnovata, nei limiti di legge, esclusivamente con l'adozione di successivi atti di proroga/rinnovo della convenzione, all'uopo preventivamente adottati dai Comuni interessati.

L'utilizzo di personale in convenzione a tempo determinato, regolato con la presente Convenzione, potrà essere revocato in qualsiasi momento dalle parti.

In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorrerà dopo 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di recesso all'altro ente, o dall'istanza di parte comunicata ai due enti. La convenzione potrà, inoltre, essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti condizioni pattuite o personali di rilevante gravità, da comunicarsi ad entrambe le amministrazioni interessate. In tale fattispecie la cessazione dovrà decorrere dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente e il personale comandato rientrerà a tutti gli effetti nella piena disponibilità del Comune di Lazise.

#### ART.7

#### RINVIO

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente normativa, generale e contrattuale, nonché alla dottrina e giurisprudenza, che disciplinano la materia.

È fatta salva l'applicabilità automatica delle eventuali nuove disposizioni emanate in materia dai successivi contratti collettivi di comparto. La presente convenzione, sottoscritta, sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Per il Comune di San Martino Buon Albergo .....

Per il Comune di Lazise .....

Il dipendente Dott. Paolo Rossetto